

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08645/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8645 del 2024, proposto da Giuseppe Alescio, Claudio Balsamo, Giuseppe Calà, Gaspare Caronna, Antonino Gambino, Paolo Guidera, Filippo Gulotta, Davide Romeo, Giovanni Salerno, Calogero Vella, rappresentati e difesi dagli avvocati Christian Conti, Alessio Ardizzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 avente in oggetto “Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità “nella parte in cui con l'allegato A - Tabella valutazione titoli-dispone che “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono*

considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” - ove occorra, della nota ministeriale 76806 del 29/05/2024 avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al d.m. n. 89;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con D.M. n. 89 del 21.5.2024, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) per il triennio scolastico 2024-2027;

Atteso che, in riferimento alla valutazione dei titoli di servizio, l'allegato A, lettera A, ha stabilito tra le altre cose che: *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni*

statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”;

Visto il ricorso con cui parte ricorrente assume che la predetta disposizione del DM in esame avrebbe determinato una discriminazione in termini di punteggio per la valutazione del titolo suindicato, quando il servizio miliare/civile è stato svolto non in costanza di nomina;

Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria di questa fase del giudizio, non sussista il *fumus* di fondatezza, considerati i precedenti (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 11602/2022) secondo i quali *“Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”;*

Ritenuto che non sia pertinente il richiamo a Cons. Stato n. 11239/2023, che ha censurato la *“prassi amministrativa in base alla quale al personale docente non spetterebbe alcun punteggio per la fattispecie considerata”*, laddove nel caso di specie il servizio militare/civile prestato non in costanza di nomina riceve la stessa valorizzazione del servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO